

TI_GERICHTE 32.2017.177 vom 25. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.177

FR: TI_GERICHTE 32.2017.177 du 25 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.177 del 25 settembre 2017

Regeste

L'amministrazione, qualificata come casalinga la richiedente, ha respinto la domanda di prestazioni in assenza di un grado di impedimento sufficiente. TCA conferma

Erwägungen

E. 8

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushaltstätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwältzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4). Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist. (...)" (DTF 133 V 504, consid. 4.2, pagg. 509-511) Il TF, nella STF 9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando: "(...) 4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (...)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo 2017 consid. 4.3) 2.10.4. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare effettuata nel febbraio 2017, le quali risultano del tutto attendibili. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di guadagno. In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso. Tenuto conto del citato obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all'inchiesta del 24 febbraio 2017 con complemento del 20 settembre 2017, va confermata. Del resto occorre ricordare che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione e esperienza specifiche, si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). Quanto infine al fatto che la ricorrente è affetta (anche) da patologie psichiche, richiamata la suesposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.1), va detto che i concreto le conclusioni del perito psichiatrico (30% di inabilità lavorativa) coincidono in sostanza con l'inabilità lavorativa stabilita in sede di inchiesta domiciliare. Inoltre va pure detto che il SAM ha in sostanza avallato le conclusioni dell'inchiesta domiciliare nel complemento peritale del 31 agosto 2017. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare. Di conseguenza, il tasso d'invalidità fissato al 29.5% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia. 2.11. Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Ritenuta l'incapacità lavorativa in ambito domestico del 29.5% e visto che l'assicurata è casalinga, non può esserle riconosciuto il diritto ad una rendita, non raggiungendo il grado d'invalidità minimo pensionabile del 40%. 2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Va qui infatti evidenziato che, ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.), l'assicurata non può essere esonerata dalle spese

in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all'inserto, la presente vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d'invalidità e l'insorgente, anche se patrocinata da un'associazione di assistenza legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All'insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale (nonostante le precise risposte del SAM ai quesiti peritali posti e le dettagliate considerazioni in merito alle osservazioni formulate dai curanti dell'assicurata in fase di osservazioni al progetto di sentenza) non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM confermate anche dal SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali dette valutazioni non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 25 settembre 2017. In queste condizioni la domanda di esonero dalle spese della procedura ricorsuale deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.